

autore

PINA PERGOLA

materia

Diritto pubblico

obiettivi

- fornire il testo commentato degli articoli 13-28 della Costituzione italiana
- dare un esempio di approccio al testo giuridico costituzionale, fortemente storicizzato e contestualizzato

I rapporti civili

La **Parte prima** della Costituzione rappresenta il naturale, conseguente proseguimento dei Principi fondamentali (artt. 1-12). Laddove in questi si fissano i caratteri pregnanti della Carta, gli artt. 13-54 sviluppano in modo sistematico il ventaglio di diritti del cittadino nei confronti dello Stato e i doveri a essi correlati.

La Parte prima si articola in quattro Titoli:

- Titolo I, Rapporti civili (artt. 13-28);
- Titolo II, Rapporti etico-sociali (artt. 29-34);
- Titolo III, Rapporti economici (artt. 35-47);
- Titolo IV Rapporti politici (artt. 48-54).

Anche in questa Parte appare molto chiaramente la posizione dell'autorità statale nei confronti del cittadino: essa riconosce libertà a lungo negate, descrivendole compiutamente in ogni singolo aspetto vissuto dal soggetto, che diventa **coattore** nel rapporto con lo Stato e non più mero soggetto passivo. Si tratta di uno straordinario balzo in avanti compiuto dai costituenti, nel tentativo pienamente riuscito di garantire ai cittadini una legge fondamentale nella quale potersi riconoscere e grazie alla quale godere di un'ampia tutela, sia pure nel rispetto di alcuni essenziali **doveri**.

Questi ultimi sono, di fatto, raccolti negli ultimi tre articoli del Titolo IV. A fronte quindi, di una vasta elencazione di diritti che lo Stato si impegna a riconoscere, la Costituzione richiede l'espletamento di poche, essenziali attività che confluiscono essenzialmente nel primo comma dell'art. 54: fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione e della legge.

Non a caso la Parte prima si apre riconoscendo la tutela dei **diritti di libertà**, che vengono garantiti non solo ai cittadini, ma alla persona e, quindi, anche agli stranieri.

da ricordare

- la libertà personale è inviolabile, da parte di chiunque, compreso lo Stato
- soltanto il giudice può limitare la libertà personale, con atto motivato, nei limiti previsti dalla legge
- la carcerazione preventiva può avvenire nei limiti fissati dalla legge

La libertà personale è inviolabile

Articolo 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare prov-

vedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Libertà personale. Tutto questo articolo avrebbe potuto esaurirsi nel primo comma, tanto sono dirompenti la sua portata e la sua essenzialità. Si è voluto, però, specificare come e quando la libertà personale possa subire limitazioni da parte dello Stato, nel timore che si potesse ricadere nel passato, quando ogni diritto di libertà era stato cancellato. Ciò ha reso necessario fare ricorso a un articolo molto lungo, composto da ben cinque commi.

Qualsiasi restrizione alla libertà personale deve essere indicata da apposite leggi votate dal Parlamento, nel rispetto dei principi della Costituzione. Soltanto i magistrati, inoltre, possono adottare misure restrittive della libertà personale. Si tratta di atti motivati, non arbitrari poiché il giudice deve spiegare i motivi per i quali è ricorso a una misura detentiva nei confronti di un soggetto.

Necessità e urgenza. Nonostante le numerose cautele descritte, in casi eccezionali di necessità e urgenza l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale. Questi hanno, però, carattere provvisorio e devono essere comunicati e convalidati dal giudice.

Violenza fisica. Nessuno, imputato o detenuto dichiarato colpevole, può subire violenza **fisica o morale**, da parte della pubblica autorità, allo scopo di estorcere una confessione o per puro accanimento personale.

Carcerazione preventiva. In attesa del processo vi è la possibilità che l'imputato venga sottoposto a un periodo di carcerazione preventiva. Questo è fissato dal magistrato ed è un provvedimento provvisorio e urgente nei confronti di colui che potrebbe inquinare le prove o fuggire o commettere ulteriori reati. Naturalmente la carcerazione preventiva non deve essere di durata superiore rispetto alla pena detentiva collegata al presunto reato.

Attualmente, in luogo dell'espressione "carcerazione preventiva", si utilizza **custodia cautelare**. È stato, inoltre, istituito il **Tribunale della libertà**, che, dietro richiesta dell'interessato o di un suo difensore, deve decidere entro tre giorni, previa riesamina del provvedimento, se il detenuto in attesa di giudizio possa attendere il processo in stato di libertà.

proposte didattiche

- il termine "inviolabile" è posto a garanzia di alcuni diritti di libertà riconosciuti nel Titolo I: quali sono?
- come si definisce attualmente la carcerazione preventiva? Elenca in presenza di quali circostanze si fa ricorso a questo istituto



Una raffigurazione allegorica della libertà in un dipinto di Eugène Delacroix.

da ricordare

- il domicilio, inteso come ambito privato e professionale di un soggetto, è inviolabile
- sono possibili limitazioni alla libertà di domicilio solo per motivi previsti dalla legge

proposte didattiche

- elenca quali possono essere oggi le forme di domicilio
- spiega la differenza tra ispezione e perquisizione



Unità cinofile della Polizia durante una perquisizione dei bagagli in aeroporto.

da ricordare

- la libertà di corrispondenza e comunicazione è garantita in modo inviolabile
- tale libertà può subire limitazioni solo per atto motivato del magistrato

proposte didattiche

- quali forme di corrispondenza oggi in uso conosci?
- spiega la funzione esercitata dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

L'inviolabilità del domicilio**Articolo 14**

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Domicilio. Questo concetto va inteso estensivamente, non solo come abitazione del soggetto, ma come l'insieme dei luoghi entro i quali si svolge la sua vita privata e la sua attività professionale. Nessuno può penetrarvi arbitrariamente, compreso lo Stato. Di qui il carattere di inviolabilità.

Ispezioni e perquisizioni. Le limitazioni ammesse da questo articolo sono tassative e relative a:

- motivi di sanità e tutela dell'igiene;
- motivi di incolumità pubblica per la salvaguardia delle condizioni di sicurezza;
- fini economici e fiscali affinché vi sia l'accertamento del rispetto della legge o della materia tributaria.

Tutto ciò, comunque, deve sempre essere regolato da leggi speciali.

Il diritto a ogni forma di comunicazione**Articolo 15**

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Libertà e segretezza. La tutela di ogni forma di comunicazione tra i soggetti si accompagna alla necessità di **segretezza** della stessa. Oggi il concetto di comunicazione si è enormemente dilatato, a causa della grande varietà di forme di comunicazione esistenti grazie all'apporto della tecnologia. Solo il magistrato può adottare provvedimenti restrittivi, indicandone i motivi.

Per tutelare gli individui rispetto al trattamento dei dati personali, è stata istituita nel 1996 l'**Autorità garante per la protezione dei dati personali**. Si vuole, con questo organismo, garantire maggiormente quei soggetti che, dovendo nella vita quotidiana fornire i propri dati personali, devono essere rassicurati circa il fatto che tali dati non saranno divulgati. Chiunque intenda utilizzare in qualsiasi modo

i dati personali altrui deve comunicarlo all'Autorità garante e deve ottenere il consenso espresso degli interessati in forma scritta. Il D.Lgs. n. 196/2003 ha sostituito (incorporandola) la legge sulla **privacy** del 1996.

La circolazione e il soggiorno sono liberi

Articolo 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Libertà di circolazione e soggiorno. È riconosciuta la libertà di circolazione e soggiorno in qualsiasi zona del territorio nazionale, a eccezione di particolari situazioni che ne richiedano la limitazione per motivi di sanità e di sicurezza. Ciò che prima riguardava solo i cittadini, dal momento dell'adesione dell'Italia alla Comunità europea, è stato esteso a tutti i cittadini comunitari. Inoltre i cittadini degli Stati aderenti agli **accordi di Schengen** possono attraversare liberamente i confini tra gli Stati aderenti a tale accordo, senza subire alcun controllo.

Ragioni politiche. È interessante la specificazione che chiude il primo comma, vietando restrizioni dovute a motivi di carattere politico. Essa si riferisce (negandone il ripristino) alla sanzione del **confino**, utilizzata durante il fascismo per isolare i dissenzienti del regime. Con la legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, anche i membri di casa Savoia sono stati autorizzati a recarsi liberamente in Italia, abrogando la XVIII Disposizione transitoria, primo e secondo comma.

La riunione pacifica è un diritto

Articolo 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in un luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Libertà di riunione. Per **riunione** si intende l'aggregazione di più soggetti che, incontrandosi in un luogo determinato, soddisfano così un interesse di varia natura (sociale, culturale, politico ecc.).

Una manifestazione pubblica di studenti negli anni Settanta.



da ricordare

- la libertà di circolazione e di soggiorno non può subire limitazioni se non per motivi di sanità e di sicurezza
- il cittadino può entrare e uscire dallo Stato, salvo casi particolari previsti dalla legge

proposte didattiche

- elenca quali documenti è necessario utilizzare per l'espatrio e in quali circostanze
- fai una ricerca relativa agli accordi di Schengen

da ricordare

- è garantita la libertà di riunione in modo pacifico e senza armi
- in caso di riunione in luogo pubblico, occorre dare preavviso alle autorità

proposte didattiche

- approfondisci la differenza tra "luogo aperto al pubblico" e "luogo pubblico"
- quali possono essere, secondo te, i motivi di sicurezza o di incolumità pubblica?

La libertà di riunione è prevista in modo ampio dalla Costituzione, che riconosce al cittadino la possibilità di esercitarla nelle sue varie forme, alla sola condizione che ciò avvenga con modalità pacifiche.

Luoghi di riunione. Le riunioni possono svolgersi sia in luoghi chiusi, sia aperti al pubblico o pubblici. In quest'ultimo caso, per motivi di sicurezza, occorre dare un preavviso all'autorità di pubblica sicurezza che, nel caso in cui ravvisi un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, può arrivare a vietarla.

da ricordare

- è tutelata la libertà di associazione per fini non vietati dalla legge
- sono vietate le associazioni segrete e le organizzazioni di carattere militare a fini politici

proposte didattiche

- che cosa si intende per associazione a delinquere?
- per quali motivi le associazioni segrete sono proibite?

da ricordare

- la professione di fede religiosa è un diritto di tutti
- la propaganda e l'esercizio del culto sono consentiti nel limite del rispetto del buon costume

proposte didattiche

- per quali ragioni storiche in Italia è espressamente consentita la libera professione di fede?
- approfondisci il concetto di buon costume

È consentito associarsi liberamente

Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Libertà di associazione. Anche questa libertà è prevista dalla Costituzione in modo ampio, in quanto non è richiesta autorizzazione. A differenza della riunione, l'**associazione** ha un carattere di stabilità e fini di varia natura, di interesse comune a tutti gli associati.

Vi sono tuttavia alcuni **limiti**. Il divieto riguarda, naturalmente, quelle associazioni che perseguono fini vietati dalla legge penale. Questi, infatti, raggiungono i loro scopi attraverso la commissione di reati; si pensi alle associazioni a delinquere o a quelle che possono compromettere l'ordine costituito dello Stato o sradicare il sistema democratico.

Associazioni segrete. Sono tali quelle associazioni che, per la segretezza dell'identità degli associati, delle sedi e dei fini perseguiti, possono creare turbative allo Stato e ai suoi organi. A questo proposito, nel 1982 fu sciolta la **loggia massonica P2**, per la sua natura di associazione segreta, con finalità e modi di operare lesivi della sicurezza dello Stato.

La libertà di professare la propria religione

Articolo 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Libertà religiosa. La portata riconosciuta da questo articolo alla libertà religiosa è talmente ampia da contrapporsi in modo radicale a quanto avveniva nel precedente regime. Di fatto, il riconoscimento di questa libertà, uguale per tutte le confessioni religiose, è divenuta concreta nel 1984, con il nuovo Concordato.



Questo articolo riguarda chiunque risieda in Italia, quindi anche gli stranieri. Oggi più che mai, in un'Italia ormai **multietnica**, si scorge l'estrema attualità e la lungimiranza dei costituenti. È infatti di grande importanza la garanzia per tutti della libertà di manifestare pubblicamente il proprio credo religioso. È permessa, inoltre, un'ampia libertà di coscienza che può configurarsi anche nel non professare alcuna religione. L'**obiezione di coscienza** permette di rifiutarsi di compiere attività o di assumere comportamenti tali da contrastare con il proprio credo religioso: si pensi, a questo proposito, al rifiuto da parte del medico di praticare l'aborto.

Buon costume. La libertà di manifestazione della propria fede religiosa incontra il **limite** del buon costume, cui i riti devono comunque adeguarsi. Questo concetto riguarda sia la sfera del pudore sessuale sia i principi morali che si uniformano alla decenza. È, dunque, un concetto estremamente variabile a seconda delle epoche e dei luoghi a cui si vuole riferire.

Una garanzia concreta alla libertà religiosa

Articolo 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Associazioni a fini religiosi. L'art. 20 costituisce il naturale proseguimento dell'art. 19: esso lo rafforza vietando l'imposizione di tributi a carico di enti religiosi, siano essi cattolici o meno. Ciò rende possibile costituire liberamente e rendere operative associazioni di natura religiosa, le quali non possono subire trattamenti sfavorevoli o discriminatori da parte dello Stato. Grazie a questo articolo si realizza di fatto la più completa tutela della libertà di culto, anche nelle **forme associative**. La portata degli artt. 19 e 20 non va sottovalutata, in quanto salvaguarda l'effettiva libertà religiosa, che può essere estremamente rilevante nella vita dei singoli e delle collettività.



Gli artt. 19 e 20 della Costituzione garantiscono la libertà di culto in tutte le sue forme.

da ricordare

- non vi possono essere limiti legislativi o gravami fiscali a carico di associazioni di carattere religioso

proposte didattiche

- spiega che cosa si intende per "speciali gravami fiscali"

da ricordare

- qualsiasi forma di diffusione del pensiero è libera
- non è prevista censura per la stampa
- le fonti di finanziamento della stampa periodica devono essere trasparenti per il lettore

proposte didattiche

- approfondisci il concetto di censura per la stampa
- individua i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero

La manifestazione del pensiero è libera (con pochi, importanti limiti)

Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietati le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.

La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.



Libera manifestazione del pensiero. Questo articolo va associato all'art. 13, a massima garanzia della **libertà del soggetto**.

I sei commi che compongono l'art. 21 sanciscono compiutamente gli ambiti e i limiti riconosciuti a questa fondamentale libertà democratica. Ogni mezzo può servire a **diffondere il pensiero**. La stampa non è soggetta a preventiva censura, come accadeva in epoca fascista. Il sequestro può avvenire, come *extrema ratio*, per opera del magistrato, con atto motivato e soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge o per violazione di norme relative all'indicazione dei responsabili delle pubblicazioni.

Il penultimo comma prevede il preciso riferimento alla trasparenza dei mezzi di **finanziamento** della stampa periodica. In questo modo il lettore è a conoscenza di quali siano gli interessi che persegue chi finanzia quella pubblicazione.

Limiti. Anche in relazione alla libertà di manifestare il pensiero si incontra il limite del **buon costume**, concetto dalla portata variabile a seconda del momento storico di riferimento. Altri limiti sono riconducibili alla sfera privata della persona e al rispetto del **segreto giudiziario** (troppo spesso violato). Permane, infine, il **segreto militare** e il **segreto di Stato**, a tutela della difesa nazionale e degli interessi statali interni ed esterni.

Nessuna discriminazione per motivi politici

Articolo 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Discriminazione per motivi politici. È tipico dei **regimi totalitari** il ricorso a forme di privazione della cittadinanza, della capacità giuridica o del cognome originario per motivi politici.

Compito della Costituzione democratica è anche quello di cancellare ogni retaggio del passato, in cui si faceva ricorso a queste forme di discriminazione per "punire" gli individui ostili al regime o appartenenti a particolari comunità religiose.

Il ricordo della storia recente è ancora molto vivo e traspare nettamente in alcuni articoli della Costituzione, fra cui anche l'art. 22.

Solo la legge può costringere a fare qualcosa

Articolo 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Prestazione personale. Questo articolo salvaguarda il cittadino in materia di prestazioni personali o patrimoniali.

Le prime possono essere richieste dallo Stato nell'interesse pubblico, le seconde obbligano a contribuire alla spesa pubblica. Né le une, né le altre possono essere richieste se non in forza di una legge, la quale stabilisce i soggetti tenuti alle prestazioni, i criteri di quantificazione e le modalità di procedimento. In questo modo si tutelano i cittadini da eventuali abusi da parte dell'amministrazione statale.

Il diritto alla giustizia e alla difesa come valore fondamentale

Articolo 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

da ricordare

- non vi possono essere discriminazioni per motivi politici che privino del nome, della cittadinanza, della capacità giuridica

proposte didattiche

- ripassa la definizione di capacità giuridica
- rivedi i punti principali della legge che regola l'acquisto della cittadinanza italiana

da ricordare

- qualsiasi tipo di prestazione a favore dello Stato deve essere imposta per legge

proposte didattiche

- individua la differenza tra prestazioni personali e patrimoniali

da ricordare

- ciascuno può tutelare diritti e interessi legittimi agendo in giudizio
- il diritto alla difesa è inviolabile
- in caso di errore giudiziario è previsto un risarcimento

proposte didattiche

- che cosa si intende per interesse legittimo?
- la legge 29 marzo 2001, n. 134 ha modificato l'istituto del gratuito patrocinio; ricercane i principali contenuti



La Costituzione dedica grande attenzione alle garanzie riconosciute all'imputato.

Difesa come diritto inviolabile. Questo articolo va, senz'altro, considerato un caposaldo dell'intero Titolo I. Esso si collega all'art. 3 e, in base al principio di uguaglianza, tutti possono **ricorrere al giudice** nel caso in cui i propri diritti e interessi legittimi siano lesi.

Anche la **difesa** si configura, al pari della libertà personale, del domicilio, della libertà di corrispondenza e comunicazione, come diritto inviolabile. Ciò vale sia per il cittadino sia per lo straniero, che, anche se non ne possiede i mezzi, può farsi assistere da un avvocato attraverso l'istituto del **gratuito patrocinio**, regolamentato dalla legge n. 134/2001, che ha semplificato la procedura di ammissione.

Errore giudiziario. Può, purtroppo, verificarsi che un soggetto venga giudicato colpevole in seguito a una condanna che successivamente venga annullata in quanto ritenuta ingiusta. In tal caso viene corrisposta al **soggetto erroneamente condannato** una somma in un'unica soluzione o una rendita vitalizia. Si tiene conto, nella corresponsione di ciò, della durata della pena ingiustamente espiata e delle condizioni personali del condannato precedenti al periodo di carcerazione.

La garanzia dell'imparzialità del giudice

da ricordare

- la legge individua il giudice naturale a garanzia dell'imparzialità del processo
- non si può applicare la legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore
- solo la legge determina a che cosa si debbano applicare misure eccezionali

proposte didattiche

- che cosa s'intende per giudice naturale?
- quali sono le eccezioni al principio di irretroattività della norma giuridica?

Articolo 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Giudice naturale. Il riferimento al **giudice naturale** trova il suo fondamento in una scelta antitetica rispetto al passato: durante il fascismo, infatti, venne istituito un "tribunale speciale per la difesa dello Stato", il quale veniva appositamente composto dopo che era stato commesso un reato. Tutto ciò consentiva di condannare con grande facilità gli oppositori del regime. La Costituzione repubblicana, invece, prevede che sia la legge a indicare il giudice, seguendo criteri ben precisi e prestabiliti.

Irretroattività. Il contenuto del secondo comma è di notevole importanza: esso afferma il principio per il quale nessuno può essere condannato, se non in base a una legge preesistente rispetto al reato commesso. Anche questa previsione ha lo scopo di evitare che vengano previste appositamente figure di reato allo scopo di colpire gli oppositori politici.

Misure di sicurezza. È la legge a determinare chi vada sottoposto a simili misure, in quanto ritenuto "socialmente pericoloso". Ciò allo scopo di evitare il ricorso a forme di correzione abusive da parte dello Stato, come si era ampiamente verificato durante il regime fascista.

L'extradizione: mai per reati politici

Articolo 26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Estradizione. L'extradizione è ammessa solo quando lo Stato italiano abbia un accordo in tal senso con un altro Stato. Sono, dunque, necessari accordi internazionali per garantire reciprocità di trattamento nei casi di richiesta di estradizione.

Reati politici. Ritorna l'esclusione dell'extradizione per reati politici, già esaminata nell'ultimo comma dell'art. 10. È evidente la mancata adesione dello Stato italiano alla richiesta di estradizione di uno straniero, nel cui Paese sia in vigore la **pena di morte**.

Le basi del sistema penale italiano

Articolo 27

La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.

Alta cultura giuridica. A conferma del carattere altamente democratico che informa la nostra Costituzione e definisce il nostro Stato incontriamo questo articolo.

Responsabilità penale personale. Sono ascrivibili solo alla sfera personale del singolo le azioni da questi compiute. Non vige nel nostro ordinamento penale né la pena trasmissibile né quella collettiva.

Non colpevolezza. Fino alla condanna definitiva l'imputato non è presunto colpevole. Con la riforma del Codice di procedura penale del 1989 sono state ampliate le garanzie delle persone portate in giudizio.

Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.



da ricordare

- l'extradizione è consentita con criterio di reciprocità verso gli altri Stati
- in nessun caso si ammette per i reati politici

proposte didattiche

- che cos'è l'extradizione?
- individua quali sono i reati politici

da ricordare

- la responsabilità penale è personale
- vige il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva
- la detenzione deve tendere alla rieducazione del condannato
- la Repubblica non ammette la pena di morte

proposte didattiche

- che cosa s'intende per principio di non colpevolezza?
- in quali Paesi è tuttora in vigore la pena di morte e con quali modalità viene applicata?

Rieducazione. Vigé il principio della rieducazione del condannato che sconta la pena detentiva. In tal senso è vietata qualsiasi pratica atta a infliggere un'inutile sofferenza. Non è ammesso il ricorso alla **tortura** o a pene corporali.

No alla pena di morte. Questa previsione segna l'apice della tutela della libertà della persona. Lo Stato non può arrogarsi il diritto di condannare a morte alcuno: vigé il **diritto alla vita** in tutte le sua accezioni. La pena di morte è stata eliminata anche dai Codici penali militari di guerra. Recentemente anche il Parlamento europeo ha ribadito l'appoggio alla sospensione universale alla sentenza capitale.

La tutela dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione

Articolo 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Responsabilità dei dipendenti dello Stato. Qualora, con il loro comportamento illecito, i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici si rendano responsabili di lesione di diritti altrui, sono puniti dalla legge. Chi è stato danneggiato dall'azione di un dipendente dello Stato, rivolgendosi direttamente alla Pubblica Amministrazione, può chiedere e ottenere il risarcimento del danno subito.

Anche questo articolo tutela il cittadino nei confronti dello Stato e si collega, in tal modo, al precedente. Si chiude con questa ulteriore garanzia il Titolo dedicato al rapporti civili della prima Parte della Costituzione.



La Costituzione tutela i cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione.

VERIFICA

Nome e Cognome

Classe Data

VERO O FALSO

Indica se le affermazioni seguenti sono vere o false.

- | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. Solo i giudici possono adottare misure restrittive della libertà personale. | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |
| 2. La libertà di domicilio non è mai limitabile. | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |
| 3. Sono consentite organizzazioni di carattere militare. | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |
| 4. La libertà religiosa è riconosciuta sia ai cittadini sia agli stranieri. | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |
| 5. La stampa può essere soggetta a censure. | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |
| 6. In casi particolari dovuti a motivi politici, si può essere privati della capacità giuridica. | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |
| 7. La pena di morte è ammessa solo nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |
| 8. I funzionari statali sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti. | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |

SCELTA MULTIPLA

Scegli la risposta corretta tra quelle che ti vengono proposte.

- | | |
|--|---|
| <p>1. È consentito divulgare dati personali altrui:</p> <p>a) senza alcuna particolare procedura</p> <p>b) previa comunicazione all'Autorità garante</p> <p>c) con il solo consenso del soggetto interessato</p> <p>d) previa comunicazione all'Autorità garante e con il consenso dell'interessato</p> <p>2. La difesa è un diritto inviolabile:</p> <p>a) in ogni stato e grado del procedimento</p> <p>b) solo nel primo grado del giudizio</p> <p>c) solo per i cittadini italiani</p> <p>d) solo per i più abbienti</p> | <p>3. La libertà di circolazione e di soggiorno è tutelata da:</p> <p>a) art. 15 Cost. b) art. 16 Cost.</p> <p>c) art. 22 Cost. d) Codice della strada</p> <p>4. L'extradizione può essere concessa:</p> <p>a) ove espressamente prevista da convenzioni internazionali</p> <p>b) verso Paesi che prevedono la pena di morte</p> <p>c) solo per reati politici</p> <p>d) per tutti i tipi di reati, compresi quelli di opinione</p> <p>5. La pena di morte non è ammessa perché:</p> <p>a) le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e al diritto alla vita</p> <p>b) era in vigore nel regime precedente</p> <p>c) l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva</p> <p>d) in Italia vi sono tre gradi di giudizio</p> |
|--|---|

CORRELAZIONI

- | | |
|--|--|
| <p>1. Art. 13</p> <p>2. Art. 14</p> <p>3. Art. 15</p> <p>4. Art. 16</p> <p>5. Art. 17</p> <p>6. Art. 18</p> <p>7. Art. 19</p> <p>8. Art. 20</p> <p>9. Art. 21</p> <p>10. Art. 22</p> <p>11. Art. 23</p> <p>12. Art. 24</p> <p>13. Art. 25</p> <p>14. Art. 26</p> <p>15. Art. 27</p> <p>16. Art. 28</p> | <p>a) Libertà di riunione</p> <p>b) Libertà di manifestazione del pensiero</p> <p>c) Libertà di circolazione e soggiorno</p> <p>d) Diritto alla difesa</p> <p>d) Responsabilità penale</p> <p>f) Responsabilità dei poteri pubblici</p> <p>g) Libertà personale</p> <p>h) Libertà di costituire associazioni religiose</p> <p>i) Libertà di associazione</p> <p>l) Garanzia del giudice naturale</p> <p>m) Inviolabilità del domicilio</p> <p>n) Extradizione</p> <p>o) Libertà di corrispondenza e comunicazione</p> <p>p) Tutela dall'imposizione di prestazioni</p> <p>q) Libertà religiosa</p> <p>r) Libertà dalla discriminazione per motivi politici</p> |
|--|--|

1	9
2	10
3	11
4	12
5	13
6	14
7	15
8	16